

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4303

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(CAPRIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico

Presentato il 5 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — La necessità di provvedere alla costruzione, ristrutturazione o miglioramento degli impianti sportivi nei comuni che saranno chiamati ad ospitare le gare dei mondiali di calcio 1990, oltre all'esigenza di operare un riequilibrio sul territorio nazionale del numero e delle tipologie degli impianti sportivi, con particolare riguardo alle zone e territori che ne risultano partico-

larmente carenti, e di colmare infine eventuali carenze correlate alla inadeguatezza degli impianti sportivi esistenti alle esigenze di campionato, hanno reso urgente l'emanazione di un provvedimento normativo contenente l'individuazione delle risorse statali disponibili, nonché dei soggetti idonei ad operare, nei ristretti tempi ormai residuati, il piano necessario.

Il Parlamento ha mostrato il proprio sensibile impegno verso la necessaria soluzione delle esigenze sopra prospettate ponendo nella legge finanziaria 1987, di recente approvata, un apposito accantonamento in tabella C, alla voce Ministero del turismo e dello spettacolo, destinato a « contributi per la costruzione e il riattamento di impianti sportivi e strutture di base ».

Un piano così complesso, in presenza peraltro della scadenza dei campionati mondiali di calcio nell'anno 1990, richiede, per la propria attuazione, un periodo di tempo alquanto lungo, non inferiore al triennio; triennio che sta ormai per iniziare e nel quale dovranno avviarsi in primo luogo complesse procedure ed attività propedeutiche alla realizzazione delle opere.

Va considerato infatti che l'accantonamento in legge finanziaria 1987, stante la natura degli impianti da realizzare, deve necessariamente essere destinato, mediante trasferimenti a titolo contributivo, a soggetti terzi quali i comuni, gli altri enti pubblici operanti nel settore, le società sportive e concessionarie o loro consorzi.

Da ciò è scaturita la necessità e l'urgenza di ricorrere ad uno strumento normativo di esecuzione immediata per poter intervenire con tempestività ed inserirsi quindi nella fase di predisposizione dei bilanci annuali e triennali da parte degli enti e dei comuni in particolare.

Il testo reca all'articolo 1 l'autorizzazione, ad istituti pubblici di credito specializzati, a procedere alla concessione di mutui agevolati nei confronti degli enti locali e degli altri enti o soggetti operanti nel settore dello sport. Lo stesso articolo detta norme procedurali che prevedono la concessione, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del CONI, del contributo in conto annualità o in conto interessi e norme sostanziali sulla finalizzazione dell'intervento finanziario.

Il CONI nell'esprimere il proprio parere dovrà tener conto delle esigenze determinate dal pluralismo nello sport e verificare quindi che, ove non si riscontrino reali impedimenti, gli impianti da costruire, riattare o ammodernare, contengano le piste di atletica.

L'articolo 2 al comma 1 determina le modalità differenziate di contribuzioni a seconda dei soggetti, individuandone le quantificazioni annuali; al comma 2 fissa il contributo in conto capitale per l'anno 1987 nei confronti dei soggetti societari ed associativi; al comma 3 determina procedure per l'affidamento rapido da parte dei comuni degli appalti o delle concessioni; di natura procedurale sono anche le norme contenute nei seguenti commi da 4 a 7.

L'articolo 3 prevede la copertura dell'intera operazione mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati in legge finanziaria.

L'articolo 4 è stato introdotto per sopperire a particolari esigenze, necessarie ed urgenti, determinate dalla circostanza che la legge-quadro per il turismo (17 maggio 1983, n. 217) prevede all'articolo 13 un intervento finanziario aggiuntivo dello Stato per le finalità indicate dal medesimo articolo, stabilendo poi, all'articolo 14, i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'articolo 15 le norme per l'utilizzazione dei fondi medesimi, con le relative procedure e controlli.

Il disegno del legislatore ha tuttavia trovato difficoltà pratiche di realizzazione, anzitutto perché — per ritardi connessi ai vari adempimenti necessari al concreto avvio della legge-quadro — la prima quota di contributo relativo al finanziamento aggiuntivo per l'anno 1983 è stata materialmente erogata nel 1984 ed anche la seconda quota, relativa al 1984, è stata erogata ad esercizio 1984 ormai inoltrato.

Deve tenersi inoltre conto che, nella riunione di autocoordinamento degli

assessori al turismo svoltasi alle isole Tremiti dal 26 al 29 settembre 1986, è stata concordemente auspicata una modifica del citato articolo 15 nel senso di consentire, in un termine più adeguato, l'utilizzazione e la rendicontazione delle somme considerate.

In relazione a quanto precede, l'articolo 4 del decreto-legge stabilisce i termini del 31 dicembre 1987 e del 31

marzo 1988, rispettivamente, per l'utilizzazione e per la rendicontazione delle somme medesime.

\* \* \*

Il decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'avvio delle procedure, da parte dei comuni e di altri enti, per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990 ed altre manifestazioni sportive, nonché per la proroga del termine previsto dall'articolo 15 della legge-quadro sul turismo, 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per l'edilizia sportiva, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali, assistiti dal contributo dello Stato. Per le medesime finalità l'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, agli enti pubblici operanti nel settore dello sport, alle società sportive costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, ai soggetti giuridici menzionati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, nonché alle società concessionarie degli enti e soggetti giuridici anzidetti.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su domanda avanzata dagli enti e dai soggetti indicati nel comma 1 e previo parere tecnico del CONI, concede i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Copia della domanda di contributo, corredata della documentazione tecnica, deve essere contemporaneamente inoltrata, a cura

degli interessati, al CONI che deve esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale il Ministro procede all'emanazione del decreto di concessione del beneficio.

3. I mutui concessi ai sensi del presente decreto sono finalizzati:

a) alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature e l'acquisizione delle relative aree, prioritariamente destinati, secondo le indicazioni del CONI, ad ospitare le gare del campionato mondiale di calcio nel 1990, oppure a consentire la costruzione o la ristrutturazione di impianti sportivi inadeguati alle esigenze di campionato, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni previsti dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento delle attrezzature, ivi compresa l'acquisizione di aree, di impianti sportivi aventi caratteristiche di massimo utilizzo e di economicità da effettuarsi, da parte dei comuni e dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, con priorità per i soggetti ricadenti nei comuni del Mezzogiorno indicati nella lettera a).

## ARTICOLO 2.

1. I mutui destinati alle finalità indicate al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 1, sono assistiti da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento se contratti dai comuni e dagli enti pubblici previsti al comma 1 dello stesso articolo 1; quelli contratti dalle società sportive, dalle associazioni sportive e dalle società concessionarie fruiscono del contributo in conto interessi nella misura del 4 per cento, aggiuntivo a quello eventualmente attribuito dall'Istituto per il credito sportivo. A tali fini sono autorizzate le spese di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione di un contributo all'Istituto per il credito sportivo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni medesimi e di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1988 per l'ammortamento dei mutui a totale carico dello Stato concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è concesso in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziata la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1987.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi dal Ministro del turismo e dello spettacolo, secondo un piano di riparto approvato con decreto dello stesso Ministro nell'ambito degli stanziamenti

previsti dal presente decreto. L'affidamento della concessione o dell'appalto, ove motivi di urgenza lo richiedano, viene effettuato a trattativa privata sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa in relazione al prezzo, ai tempi di realizzazione, alle caratteristiche tecnico-costruttive proprie per l'attuazione dell'opera.

4. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidate in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque può esprimere la propria adesione alla iscrizione ipotecaria medesima.

5. La realizzazione degli impianti sportivi indicati al comma 3, lettera a), dell'articolo 1 può essere affidata, dagli enti locali interessati, in concessione a singole imprese o a consorzi temporanei appositamente costituiti.

6. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO).

### ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Contributi per la costruzione e il riattamento degli impianti sportivi e strutture di base » e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni dell'accantonamento « Misure di sostegno delle Associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ARTICOLO 4.

1. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al Titolo II

della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987.

2. Per le medesime somme il termine per la presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo 1988.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — CAPRIA — ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.